



COMUNE DI AGUGLIARO

Provincia di Vicenza

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione **Ordinaria** Convocazione **Prima** Seduta **Pubblica**

N. **12** del Reg.

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventisei** del mese di **aprile** alle ore 21:02, nella sala del Padiglione Multifunzionale, convocata dal Sindaco mediante lettere d'invito in data 19.04.2022 prot. 1608, fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. Borghettini Massimo e la partecipazione e l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Di Como Roberta.

Borghettini Massimo	Presente
Mandrizzato Paolino	Presente
Anzolin Lino	Assente
Belverato Francesco	Presente
Brugin Simone	Presente
Campeato Luciana	Presente
Morello Andrea	Assente G.
Pagliarin Raffaello	Presente
Baratella Elia	Presente
Gnesin Alessandro	Presente
Viero Luciano	Presente

Presenti n. 9 Assenti 2

Essendo legale l'adunanza, il Presidente invia il consiglio a discutere sull'oggetto suindicato.

Comune di Agugliaro

Il Sindaco Borghettini Massimo: illustra l'argomento. Rappresenta che si tratta di un Regolamento che, anche se composto da pochi articoli, avrebbe dovuto essere adottato già da tempo.

Aperta la discussione intervengono i seguenti Consiglieri Comunali:

Consigliere Comunale Gnesin Alessandro: chiede se il regolamento è uguale a quello adottato da altri Comuni.

Sindaco Borghettini Massimo: risponde di sì, pur con le specificità di Agugliaro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO che:

- a) la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- b) i comuni possono stabilire aliquote diversificate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; in tal caso per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, le aliquote devono essere fissate utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- c) con il medesimo provvedimento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- d) l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- e) l'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto ed a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21/02/2000 con cui il Comune ha istituito l'addizionale comunale all'Irpef;

RITENUTO necessario approvare il regolamento, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima, fissando anche una soglia di esenzione;

VISTO l'art. 52, comma 1 del D.Lgs 446/1997 che stabilisce che le Province e i Comuni possano disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge 448/2001, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali e

le tariffe dei servizi pubblici, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno*

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

RICHIAMATO l'art. 151 del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTA la Legge 25/02/2022 n. 15, pubblicata nella G.U. del 28 febbraio 2022, con la quale è stata disposta la proroga al 31 maggio 2022 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024;

RAVVISATA la competenza esclusiva in materia del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'allegato parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziario ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) punto 7 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Affari Generali, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

In conformità dell'esito di votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente accertato e proclamato:

Consiglieri presenti n. 9;

voti favorevoli n.6, contrari n.0, astenuti n. 3 (Baratella Elia, Gnesin Alessandro e Viero Luciano) , legalmente espressi

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 il regolamento per l'applicazione dell'addizionale all'imposta comunale sul reddito delle persone fisiche, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che, sulla scorta della normativa vigente in materia, il regolamento in argomento ha efficacia a decorrere dal 01.01.2022, in considerazione del differimento al 31.05.2022 dei termini legali per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;
3. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011;

Con successiva votazione, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Baratella Elia, Gnesin Alessandro e Viero Luciano) espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. 267/2000.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **12 del 26-04-2022**

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Borghettini Massimo

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Segretario Comunale
F.to Di Como Roberta

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa*;*
*per la motivazione indicata con nota:

Data 13-04-22

Il Responsabile del servizio
F.to Zanini Andrea
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

Regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*
*per la motivazione indicata con nota:

Data 13-04-22

Il Responsabile del servizio
F.to Zanini Andrea
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n.
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Nr. 134 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 11-05-2022 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi (ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00).

Agugliaro, li 11-05-2022

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Falda Cheti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune nelle forme di legge, in data 11-05-2022, è stata dichiarata *immediatamente eseguibile* ai sensi di 4° comma – art. 134 – D.lgs. 267/2000 in data 26-04-2022.

Agugliaro, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Di Como Roberta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Agugliaro, li 11-05-2022

Il Funzionario autorizzato

F.to Falda Cheti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa